



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO 52 DATA COMUNICATO 27/10/2020

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Sommario

COMUNICAZIONI	547
Comunicazioni C.R.	547
Chiusura uffici	547
Autorizzazione art. 34 c. 3 lett. b) delle NOIF – Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare	547
Comunicazioni Segreteria	548
Svincoli per inattività – S.G. e S.	548
Inattività delle Società - Stagione Sportiva 2020/2021	548
Allegati – Comunicati e Circolari della L.N.D.	548
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	549

COMUNICAZIONI

Comunicazioni C.R.

Chiusura uffici

In considerazione dei provvedimenti di sospensione dell'attività agonistica introdotti dal nuovo DPCM del 24 Ottobre 2020 e, comunque, al fine di contenere l'emergenza epidemiologica garantendo la tutela della salute di dipendenti e collaboratori, si comunica a tutte le Società che, come da disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti, il Comitato Regionale Umbria, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali resteranno chiusi **fino a Martedì 24 Novembre 2020** incluso.

Al fine di consentire eventuali comunicazioni di carattere urgente, sarà possibile contattare il Comitato Regionale Umbria tramite mail all'indirizzo comunicazionicro@figc.it.

Autorizzazione art. 34 c. 3 lett. b) delle NOIF – Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

- Viste le istanze presentate dalle Società **S.SABINA**;
- Esaminati i documenti allegati;
- Visti i certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica, il C.R. Umbria, ha espresso parere favorevole all'utilizzo in gare ufficiali della prima squadra, i seguenti calciatori:

<u>CALCIATORE</u>	<u>DATA DI NASCITA</u>	<u>MATRICOLA</u>
BIETTA MATTEO	13/05/2005	6.890.539
SCARABATTOLI SAMUELE	10/01/2005	6.872.202

Comunicazioni Segreteria

Svincoli per inattività – S.G. e S.

Vista la richiesta di svincolo per accordo tra le parti, relativo al tesseramento di seguito trascritto, firmata dagli esercenti la potestà genitoriale e dalla Società interessata, si procede conseguentemente allo svincolo a far data dal 27.10.2020, data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

Cognome e Nome	data di nascita	Società	Deleg. Prov.le/Distr.
ANGELINI MATTEO	22/11/2007	NUOVA ACCADEMIA A.S.D.	TERNI
CARLONI VALERIO	17/12/2007	A.C.D. BASTIA 1924	PERUGIA
DEL MAURO FEDERICO	24/06/2010	POL.D. AMC 98	TERNI
FANTINI DAVIDE	27/01/2011	A.S.D. BOYS ANGELANA	PERUGIA
SCIMMI LORENZO	12/09/2006	A.S.D. ACCADEMIA CALCIO TERNI	TERNI

Inattività delle Società - Stagione Sportiva 2020/2021

Vista la mancata iscrizione al Campionato di competenza, della Società S A.S.D. CALCIO NOCERA 1969, il C.R. Umbria, nel prenderne atto, dichiara inattiva la seguente Società:

1) 949602 A.S.D. CALCIO NOCERA 1969 Foligno **(Seconda Categoria)**

Si precisa che nei confronti della stessa viene applicato il dispositivo di cui all'art 110, punto 1, delle Norme Organizzative della F.I.G.C.

Pertanto tutti i calciatori tesserati con le suddette Società sono liberi d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

Allegati – Comunicati e Circolari della L.N.D.

Con il presente Comunicato Ufficiale si pubblicano in allegato, per opportuna conoscenza, le seguenti Circolari rilasciate dalla L.N.D.:

- **Circolare L.N.D. n. 30** inerente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Vice Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò e dall'Avv. Carlo Orlando, Componenti, nella sua riunione del **22 Ottobre 2020**, ha assunto le seguenti decisioni:

COPPA PRIMAVERA SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. CAPOCAVALLO** IN RIFERIMENTO ALLA GARA MADONNA ALTA F.DI CAVALLO - CAPOCAVALLO IL 07.10.2020, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 39 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 09.10.2020, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA DELLA GARA PUNTEGGIO 0-3;**
- **ESTROMISSIONE DALLA COPPA ITALIA**

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.10.2019, la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è inammissibile per violazione dei termini abbreviati previsti al punto 2) della delibera emessa con il Comunicato Ufficiale nr.84/A, pubblicato il 04/09/2020, applicabile anche alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia. Tale norma impone infatti di presentare il preannuncio di reclamo entro le ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione oggetto di reclamo e di presentare il ricorso entro le ore 24.00 del giorno successivo alla predetta pubblicazione.

Nel caso di specie la decisione del G.S. è contenuta nel C.U. nr.39 del 09.10.2020 pubblicato in pari data, mentre il preannuncio è stato trasmesso in data 11.10.2020 alle ore 18.09; in data 14.10.2020 alle ore 17.17, sono stati trasmessi alla società reclamante gli atti di gara richiesti e il 18.10.2020 alle ore 18.45, è stato trasmesso il reclamo.

Il mancato rispetto dei termini abbreviati impone pertanto la declaratoria di inammissibilità.

P.Q.M.

DICHIARA IL RECLAMO INAMMISSIBILE.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

Avv. Paolo Cutini
Comm. Vincenzo Internò
Avv. Carlo Orlando

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 27 OTTOBRE 2020.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace